



Milano, 15 Giugno 2022  
AEN/PAD/2022/AC/SA/lm

Spettabile  
UNINDUSTRIA CALABRIA  
Via Eroi 1799, 23  
88100 Catanzaro (CZ)

Inviato via mail a:  
[unindustriacalabria@unindustriacalabria.it](mailto:unindustriacalabria@unindustriacalabria.it)

## ACCORDO QUADRO TRA UNINDUSTRIA CALABRIA E A2A ENERGIA S.P.A.

Gentili Signori,

facciamo seguito ai contatti intercorsi per riepilogare nel presente documento le condizioni dell'accordo in oggetto (di seguito, la "Convenzione"), pattuite tra

**A2A Energia S.p.A.** (di seguito, "**A2A Energia**") con sede legale in Milano, C.so di Porta Vittoria, 4, C.F. e P.IVA 12883420155, rappresentata da Andrea Cavallini, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato

e

**Unindustria Calabria** (di seguito, l'"**Ente Convenzionato**") con sede legale in Catanzaro (CZ), CAP 88100, Via Eroi 1799, 23 - C.F./PIVA 97081270791, rappresentato dal Dr. Aldo Ferrara, in qualità di Legale Rappresentante,

singolarmente "**Parte**", congiuntamente "**Parti**".

### A2A Energia S.p.A.

Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano  
**Tel.** +39 02 7720.1  
**Fax** +39 02 77203920  
**Servizio Clienti** 800 199 955  
**PEC** a2a.energia@pec.a2a.eu  
**Web** www.a2aenergia.eu

Capitale Sociale euro 3.000.000,00 i.v. socio unico  
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione  
nel Registro Imprese di Milano 12883420155  
R.E.A. Milano n. 1592687  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di A2A S.p.A.



**Premesso che**

- a. A2A Energia è una società che opera nel mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale, nonché nella fornitura di servizi e prodotti strumentali ed accessori;
- b. nell'ambito della suddetta attività, A2A Energia rende disponibili offerte commerciali a condizioni agevolate riservate a dipendenti, soci, iscritti o associati di imprese, associazioni o enti appositamente selezionati;
- c. l'Ente Convenzionato è interessato ad offrire la possibilità di aderire alle offerte commerciali di cui alla premessa precedente ai propri iscritti o associati, dando evidenza a quest'ultimi delle caratteristiche e delle modalità di sottoscrizione di tali offerte;
- d. con la presente Convenzione, le Parti intendono quindi definire le condizioni delle offerte in oggetto e disciplinare le attività di rispettiva competenza volte a favorirne la conoscenza da parte dei destinatari;

**Tutto ciò premesso,**

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

**1. PREMESSE E ALLEGATI**

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

**2. PRINCIPI, NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

- 2.1 Le Parti, nell'esecuzione di quanto previsto a carico di ciascuna di esse dalla Convenzione, si impegnano, tra l'altro, a:

- a) adoperarsi secondo buona fede per salvaguardare l'utilità reciproca derivante dalla Convenzione;
- b) porre in essere la miglior collaborazione per dare efficace attuazione alle previsioni della Convenzione, ponendo ciascuna a disposizione dell'altra conoscenze, documentazione, strumenti e dati, sempre nel rispetto degli obblighi di legge vigenti;

c) comunicare reciprocamente con tempestività le circostanze che per l'altra Parte possano essere rilevanti o utili per l'esecuzione della Convenzione.

2.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato per il tramite della Convenzione non potrà in alcun modo essere considerato, né da esse, né da terzi, come *joint-venture*, escludendo espressamente anche l'intenzione delle parti di creare un rapporto di procacciamento, agenzia o rapporto di lavoro subordinato o altra forma di associazione (inclusa l'associazione in partecipazione), restando le Parti medesime, l'una nei confronti dell'altra e tutte nei confronti dei terzi, libere da qualsiasi vincolo che non sia espressamente previsto dalla Convenzione.

2.3 Ogni precedente accordo, scritto o verbale, stipulato fra le Parti con riferimento all'oggetto della Convenzione, deve intendersi superato e sostituito dalla Convenzione medesima.

2.4 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Convenzione ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 c.c.

2.5 Il presente accordo scritto, stipulato tra le Parti con riferimento all'oggetto della Convenzione, non esclude la possibilità per l'Ente Convenzionato di sottoscrivere analoghi accordi con riferimento al medesimo oggetto con Società concorrenti con A2A Energia.

### **3. OGGETTO DEL CONTRATTO**

3.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, e per tutto il periodo di efficacia della stessa, l'Ente Convenzionato si impegna a dare evidenza a tutti i propri iscritti o associati (di seguito, i "Beneficiari") di una offerta di fornitura di energia e/o gas di A2A Energia ad essi riservata, avente le caratteristiche indicate nell'Allegato 1 (di seguito, l'"Offerta").

3.2 In particolare, al fine di garantire la più ampia diffusione tra i Beneficiari dei materiali illustrativi

dell'Offerta, l'Ente Convenzionato potrà avvalersi di uno o più dei seguenti strumenti:

- a) comunicazioni agli indirizzi fisici e/o di posta elettronica dei Beneficiari, fermo restando che, qualora si trattasse di indirizzi fisici o di indirizzi di posta elettronica personali dei Beneficiari, l'invio potrà essere effettuato solo in presenza di espresso consenso, da parte del Beneficiario all'Ente Convenzionato, alla ricezione di comunicazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti e/o servizi di soggetti terzi;
- b) informative riportate su bacheche, fisiche e/o virtuali, abitualmente utilizzate dall'Ente Convenzionato per la diffusione di avvisi e informative di analoga natura;
- c) depliant, volantini e/o manifesti esposti dall'Ente Convenzionato in aree comuni e/o consegnati individualmente ai Beneficiari;
- d) pagine web del proprio sito istituzionale.

3.3 I materiali illustrativi dell'offerta, sia in formato cartaceo che elettronico, verranno predisposti da A2A Energia, che si farà interamente carico dei relativi costi, compresi quelli per la stampa nel numero di copie dalla stessa definito anche in relazione al numero dei Beneficiari. Prima della finalizzazione, i suddetti materiali saranno condivisi con l'Ente Convenzionato, anche al fine di individuare le modalità più idonee di presentazione ai Beneficiari.

3.4 Resta inteso che l'intero processo di adesione all'Offerta da parte dei Beneficiari, nonché ogni altro adempimento successivo, anche eventualmente connesso alla gestione del processo postvendita - ivi compresa la definizione di eventuali reclami concernenti l'attivazione o le caratteristiche dell'Offerta - rientrerà nell'esclusiva sfera di competenza di A2A Energia.

3.5 Resta altresì inteso che, a seguito dell'adesione all'Offerta, sarà facoltà di A2A Energia rifiutare la richiesta di fornitura presentata dal Beneficiario in presenza di condizioni ritenute, ad esclusivo giudizio della stessa A2A Energia, ostative alla conclusione del relativo contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata o errata comunicazione dei dati richiesti,

morosità pregressa, giudizio di credito negativo, ...).

- 3.6 Le richieste d'informazione degli associati in merito all'Offerta in essere saranno gestite direttamente da A2A Energia tramite apposito comunicato evidenziando i recapiti aziendali da contattare che l'Ente convenzionato pubblicherà sui suoi principali canali di comunicazione per portare a conoscenza degli associati la convenzione. A2A Energia si occuperà di gestire le richieste di contatto sia attraverso i propri canali interni aziendali che esterni (Agenti/Agenzie dirette).
- 3.7 Per qualsiasi tipo di esigenza, A2A Energia metterà a disposizione dei clienti finali un canale di contatto diretto e privilegiato.
- 3.8 Eventuali richieste per "lavori" (ad es.: aumenti di potenza, spostamento contatori, cessazioni forniture, ...) dovranno pervenire da parte del Cliente finale all'indirizzo e-mail: [convenzioni@a2aenergia.eu](mailto:convenzioni@a2aenergia.eu); in questo caso il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente descrizione: "Accordo Unindustria Calabria , richiesta lavori".

#### **4. ASSENZA DI CORRISPETTIVI – SPESE**

- 4.1 Le Parti convengono che, per le attività oggetto della presente Convenzione, non sarà dovuto alcun corrispettivo essendo le attività medesime dirette a soddisfare i rispettivi interessi delle Parti.

Ciascuna Parte sopporterà tutte le spese ed i costi di carattere legale, contabile o di altra natura, dalla stessa sostenuti direttamente o a sua richiesta, in relazione alla negoziazione, predisposizione e definizione della Convenzione.

#### **5. RISERVATEZZA**

- 5.1 Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti relativi all'altra Parte e alle società appartenenti ai rispettivi Gruppi (inclusi modelli di distribuzione ed organizzativi

interni) di cui vengano in possesso nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dalla Convenzione e a non rivelare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte (i "**Dati Riservati**")

Tale divieto non si applica ai consulenti esterni ai quali sia necessario o utile conoscere tali informazioni, dati e documenti nella misura in cui tale comunicazione sia oggettivamente e strettamente necessaria per l'esecuzione della presente Convenzione.

- 5.2 Ciascuna Parte assume nei confronti dell'altra i presenti impegni ed obblighi di riservatezza per se stessa e, ex art. 1381 del Codice Civile, per gli amministratori, dipendenti, collaboratori, in genere professionisti e consulenti esterni ai quali la Parte ricevente, in conformità a quanto previsto all'art. 5.1, ha comunicato Dati Riservati, o di soggetti che controllano la Parte ricevente, che sono da questa controllate o che sono a questa collegate (i "Soggetti Collegati").
- 5.3 Nel caso in cui la rivelazione di Dati Riservati sia richiesta per legge o regolamento (a titolo esemplificativo da autorità giudiziarie o di vigilanza), ciascuna Parte sarà tenuta a darne immediata informazione all'altra Parte e a consultarsi con quest'ultima per concordare tempi e contenuti di tale rivelazione, se ciò sia consentito dalla legge applicabile; inoltre, ove ciò non osti o sia consentito dalla normativa applicabile, ciascuna Parte si opporrà alla rivelazione; in ogni caso, la rivelazione dovrà essere contenuta nel minimo richiesto dalla normativa applicabile affinché si possa essere ritenuti adempienti alla medesima.
- 5.4 Ciascuna Parte – su richiesta dell'altra - provvederà immediatamente a distruggere tutti i Dati Riservati e i relativi supporti e a far distruggere dai Soggetti Collegati ai quali siano state trasmesse, tutte le copie, fotocopie e riproduzioni effettuate nonché a cancellare e a far cancellare i Dati Riservati che siano stati immessi su apparecchi e sistemi informatici e darne conferma scritta. Ove i dati Riservati debbano essere conservati per previsione di legge o di regolamento o procedure interne, ciascuna Parte sarà tenuta a conservarne, non oltre il tempo richiesto, non più di una copia.

- 5.5 Gli impegni ed obblighi che precedono non si applicheranno ai Dati Riservati (i) in possesso di ciascuna Parte prima della sottoscrizione della presente Convenzione e non soggetti ad altri impegni e obblighi di riservatezza nei confronti dell'altra Parte e/o di una o più società del suo Gruppo; (ii) che ciascuna Parte dimostra essere di pubblico dominio al momento in cui sono forniti o li abbia acquisiti, o essere divenuti successivamente di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione della presente Convenzione o di altri impegni ed obblighi di riservatezza nei confronti dell'altra Parte e/o di una o più società del suo Gruppo.
- 5.6. Gli impegni ed obblighi che precedono resteranno in essere per tutta la durata del presente Convenzione e fino ad un periodo di due anni dalla data di cessazione della stessa.

## **6. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

- 6.1 Le Parti danno atto che, nell'ambito della presente Convenzione, l'Ente Convenzionato opera quale esclusivo titolare del trattamento con riferimento alle attività promozionali di cui all'art. 3.2 lett. a che precede.
- 6.2 In particolare, l'Ente Convenzionato garantisce di aver acquisito idoneo e preventivo consenso informato da parte dei Beneficiari per l'invio mediante strumenti di contatto tradizionali e automatizzati di comunicazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti e/o servizi di terzi.
- 6.3 Quanto invece al trattamento dei dati personali conferiti direttamente dai Beneficiari mediante i canali messi a disposizione da A2A Energia ai fini della sottoscrizione dell'Offerta, esclusivo titolare del trattamento dei Dati è A2A Energia.
- 6.4 Ciascuna Parte si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a trattare i dati personali dei Beneficiari (di seguito i "Dati") in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- 6.5 Fermo quanto previsto all'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, ciascuna Parte sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno, ancorché indiretto, causato a terzi anche in seguito a violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali imputabili alla stessa Parte ovvero ai soggetti terzi da quest'ultima incaricati e terrà indenne e manleverà l'altra Parte da qualsivoglia responsabilità, obbligazione, anche risarcitoria, costo e/o spesa derivante, collegata e/o in qualunque modo connessa ad azioni, pretese e/o reclami, sia giudiziali che stragiudiziali, avanzati a qualsiasi titolo da terzi e/o a provvedimenti delle competenti autorità in relazione alle sopra citate eventuali violazioni.

## **7. MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

7.1 Qualsiasi modifica ed integrazione della Convenzione potrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto ed osservando le stesse formalità eseguite per la sottoscrizione della Convenzione.

## **8. CESSIONE**

8.1 Nessuna Parte, salvo espresso consenso scritto dell'altra Parte, potrà cedere la Convenzione né i diritti e gli obblighi da essa derivanti, per alcuna o tutte le obbligazioni che discendono dalla Convenzione stessa.

## **9. INVALIDITA' PARZIALE**

9.1 L'invalidità, l'annullabilità o l'inefficacia di qualunque clausola della Convenzione non comporterà nullità o annullabilità o inefficacia delle restanti parti o clausole.

9.2 Le Parti si impegnano, nel caso di cui all'articolo 9.1 che precede, a definire di comune accordo entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui si ha conoscenza della nullità, annullabilità o inefficacia, gli interventi necessari al fine di procedere alla consensuale modifica, sostituzione, integrazione o sanatoria della clausola invalida o inefficace.



## **10. DURATA – RECESSO**

10.1 La Convenzione si intenderà perfezionata ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 10.2 ed avrà efficacia a decorrere dal 01/06/2022 al 30/06/2023, salvo proroghe concordate per iscritto dalle Parti. Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, recedere dalla Convenzione, con un preavviso di 60 giorni (a mezzo comunicazione da inviarsi in forma scritta) e senza l'obbligo di corrispondere alcuna indennità.

10.2 La Convenzione si intenderà perfezionata nel momento in cui la A2A Energia riceverà l'accettazione della proposta da parte dell'Ente Convenzionato all'indirizzo indicato all'articolo 10.

10.3 La Convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

## **11. COMUNICAZIONI**

11.1 Se non diversamente pattuito ai sensi della Convenzione, le comunicazioni ivi previste dovranno essere effettuate in forma scritta, mediante raccomandata a.r. ovvero fax confermato da successiva raccomandata a.r., ai seguenti indirizzi:

quanto all'Ente Convenzionato:

Unindustria Calabria

c.a. Dott. Aldo Ferrara

Via Eroi 1799, 23

88100 Catanzaro (CZ)

Tel. 0961-507811 - Fax 0961-726895

Mail: [unindustriacalabria@unindustriacalabria.it](mailto:unindustriacalabria@unindustriacalabria.it)

PEC: [unindustriacalabria@legalmail.it](mailto:unindustriacalabria@legalmail.it)

quanto ad A2A Energia:

A2A Energia S.p.A.

c.a. Giovanni Savoldi

Via Lamarmora, 230 - Brescia

tel. 030.3554391– fax 0303555356

Posta elettronica: [convenzioni@a2a.eu](mailto:convenzioni@a2a.eu)

11.2 In deroga a quanto precede, le comunicazioni aventi ad oggetto l'operatività ordinaria potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico, compresa la posta elettronica, purché documentabile su supporto cartaceo.

## **12 MARCHI**

12.1 Per tutto il periodo di efficacia della Convenzione, ciascuna Parte autorizza l'altra Parte ad utilizzare i propri marchi e segni distintivi unicamente per le finalità di cui alla Convenzione e solo previo consenso scritto del legittimo titolare, il quale dovrà anche determinare le relative modalità e forme di utilizzo. In relazione a siffatto uso, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo tale uso soddisfacente degli interessi specifici e propri di tutte le Parti in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

I suddetti marchi rimarranno in ogni caso di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari e non potranno essere in alcun modo od in alcuna parte modificati dalla Parte alla quale ne viene concesso l'utilizzo, intendendosi tassativamente esclusa e vietata qualsiasi alterazione sia dei colori e delle tonalità utilizzati, sia delle proporzioni grafiche adottate.

12.2 Alla scadenza della Convenzione, ovvero in caso di risoluzione, recesso o di perdita di efficacia della stessa, per qualunque ragione e a qualunque titolo, l'uso dei marchi e dei segni distintivi previsto al precedente art. 1721, nonché di qualsiasi altro segno distintivo elaborato in esecuzione della Convenzione, cesserà immediatamente.

### **13 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

13.1 La Convenzione è regolata e dovrà essere interpretata ai sensi della legge italiana.

13.2 Ogni eventuale controversia riguardante l'interpretazione, esecuzione, validità efficacia o risoluzione della Convenzione o, comunque, a quest'ultima correlato, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.

## Allegato 1 (Condizioni dell'Offerta)

### ***Fornitura Energia elettrica***

A2A ENERGIA, per il periodo di vigenza del presente accordo, si impegna a offrire ai Beneficiari che siano utenti allacciati in bassa e media tensione, nuovi clienti di A2A ENERGIA in applicazione del presente Accordo Quadro, la fornitura di energia elettrica alle seguenti condizioni economiche e contrattuali:

### **Prezzi**

L'offerta prevede l'applicazione di:

- un prezzo fisso della componente relativa al costo della materia prima pari al prezzo dell'offerta di **EsclusivA2A Luce Business** valida al momento della richiesta da parte del Beneficiario, **scontato del 5% sulla materia prima luce;**

A2A Energia trasmetterà mensilmente gli aggiornamenti dei prezzi per i nuovi clienti applicando lo sconto riservato ai soci di Unindustria Calabria.

### ***Fornitura Gas***

- A2A ENERGIA si impegna a offrire ai Beneficiari che siano utenti collegati a reti di distribuzione, nuovi clienti di A2A ENERGIA in applicazione del presente Accordo Quadro, la fornitura di gas alle seguenti condizioni economiche e contrattuali:

## Prezzi

L'offerta prevede l'applicazione di:

- un prezzo fisso della componente relativa al costo della materia prima pari al prezzo dell'offerta di **EsclusivA2A Gas Business** valida al momento della richiesta da parte del Beneficiario, **scontato del 5% sul costo della materia prima gas;**

i **corrispettivi aggiuntivi** previsti per i servizi di distribuzione e misura, trasporto, stoccaggio, vendita al dettaglio ed eventuali oneri aggiuntivi definiti dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - TIVG" (delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i., consultabile sul sito internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), periodicamente aggiornati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), nonché tutti i costi sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di distribuzione gas.

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che saranno applicate in fase di fatturazione nella misura prevista dalle competenti autorità.

I valori sopra indicati fanno riferimento ad un valore del Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,003852 GJ/Smc e ad un coefficiente di conversione dei volumi "C" pari a 1. In sede di fatturazione il prezzo e i corrispettivi aggiuntivi verranno applicati ai volumi con riferimento al PCS determinato in base a quanto disposto dalla normativa in vigore (delibera dell'AEEG ARG/GAS 180/11 ed eventuali s.m.i.). Inoltre, nel caso in cui il punto di riconsegna ove il gruppo di misura è installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C definito secondo quanto previsto dall'AEEG all'art. 38 della "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", consultabile sul sito internet [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) (deliberazione ARG/gas 159/08 e s.m.i.).

Per tutte quelle aziende con oltre 80.000kw di consumo annuo e 20.000 Smc di consumo annuo, la società si riserva di effettuare offerte ad hoc. Tali offerte potranno essere o a prezzo fisso o a prezzo indicizzato PUN + spread, sulla base delle esigenze del cliente.

I prezzi si intendono al netto degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto e al servizio di dispacciamento.

---

### ***Fornitura Energia Elettrica e Gas ad Uso Domestico***

A2A ENERGIA si impegna ad offrire ai Beneficiari che siano utenti ad uso domestico, nuovi clienti di A2A ENERGIA in applicazione del presente Accordo Quadro, la fornitura di energia elettrica e gas alle seguenti condizioni economiche e contrattuali:

#### **Prezzi**

L'offerta prevede l'applicazione di:

- un prezzo fisso della componente relativa al costo della materia prima pari al prezzo delle offerte di **EsclusivA2A Gas&Luce** valide al momento della richiesta da parte del Beneficiario, **scontate del 5% sul costo della materia prima luce&gas.**

---

#### **Durata contrattuale**

I contratti per la fornitura di energia elettrica e gas, sia business che domestici (nuove forniture / rinnovi) avranno decorrenza dal 01/06/2022 (o mesi successivi) e scadenza il 30/06/2023 (o mesi successivi).

---